

Irrilevanza della contumacia del convenuto in caso di conflitto fra Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale ed una convenzione speciale

di Francesco Tedioli

pubblicato Studium Iuris, 2005, fasc. 11, pagg. 1291-1295.

1. Premessa e questione pregiudiziale

Con sentenza n. 148/03, del 28 ottobre 2004¹, la Corte di Giustizia Europea, sollecitata da un rinvio pregiudiziale², torna ad occuparsi del conflitto tra la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968³ ed una convenzione speciale, in materia di competenza giurisdizionale.

Il provvedimento si segnala per la novità del quesito sottoposto dal giudice del rinvio: se l'art. 57, n.

¹ La pronuncia in commento, il cui testo integrale è disponibile sul sito web: http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm (poi , ricerca per numero di causa), è stata resa nel procedimento C-148/03. Per un primo commento a tale decisione, vedi Cortese, Regime comunitario della competenza giurisdizionale e rilievo delle convenzioni in materie particolari in caso di mancata comparizione del convenuto: brevi note sulla motivazione delle sentenze della Corte e sulla dottrina dell'acte clair, in Int'l Lis, fasc. 1/inverno 2004-2005, p. 12 ss.

² Com'è noto, il rinvio pregiudiziale riguarda il diritto comunitario ed è regolato dal protocollo 3 giugno 1971. La Corte di Giustizia, pur essendo la suprema garante della legalità comunitaria, non è l'unico organo giurisdizionale ad applicare il diritto comunitario. Tale compito spetta anche ai giudici nazionali i quali, però, per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa comunitaria (trattati, regolamenti, direttive, decisioni...) ed evitare interpretazioni divergenti, possono e talvolta, devono rivolgersi alla Corte anche per verificare la conformità della normativa nazionale a tale diritto. La domanda, tradotta in tutte le lingue comunitarie, deve essere notificata alle parti della controversia principale, agli stati membri ed alle istituzioni; viene, poi, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale una nota nella quale sono indicate, in particolare, le parti in causa ed il contenuto delle questioni. Le parti, gli Stati membri, le istituzioni comunitarie (Commissioni delle Comunità Europee) dispongono di due mesi per presentare alla Corte di Giustizia le proprie osservazioni scritte, ovvero orali se è prevista un'udienza dibattimentale. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, la Corte di Giustizia emette una sentenza od un'ordinanza motivata, vincolante per il giudice nazionale, nonché per gli altri organi giurisdizionali che vengano aditi per un identico problema.

La Convenzione siglata a Bruxelles il 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, p. 32) è stata modificata dalla Convenzione del Lussemburgo 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, p. 1, e – testo modificato – p. 77), dalla Convenzione del Lussemburgo 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, p. 1), dalla Convenzione Donostia - San Sebastian 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, p. 1) e dalla Convenzione di Bruxelles 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, p. 1). La letteratura dedicata alla Convenzione di Bruxelles, pur limitando i riferimenti ai soli contributi in lingua italiana, è assai vasta. Da ultimo, anche per esaustivi richiami bibliografici, si rinvia all'ampio saggio di Carri -Lupoi, voce *Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa (Convenzione di Bruxelles)*, in *Enc. dir.*, II, *Aggiornamento*, Milano 1998, p. 824 ss., cui *adde* i contributi di Carbone, *Lo spazio giudiziario europeo*, 3ªed., Torino 2000 e Salerno, *La convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova 2000, spec. p. 29-33; Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles I, il sistema della competenza*, Padova 1999, spec. p. 119-127.



2, lett. a)⁴, della Convenzione di Bruxelles sia da interpretare nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, possa fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui è parte anche il primo Stato, convenzione contenente norme sulla competenza giurisdizionale, pure nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio.

2. <u>La controversia principale</u>

Una compagnia di assicurazione tedesca cita in giudizio, in Germania, una compagnia di trasporti olandese chiedendo il risarcimento dei danni subiti per lo smarrimento di merci che, prese in consegna in Germania dovevano essere trasportate nel Regno Unito.

Il Tribunale tedesco viene adito in forza dell'art. 31, n. 1, lett. b) della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce⁵ (in prosieguo: *CMR*⁶), che, tra i vari criteri di collegamento⁷, contempla quello del luogo del ricevimento dei beni da trasportare.

La convenuta contesta la competenza internazionale del *Landgericht* di Memmingen e non si costituisce in giudizio.

Con sentenza non definitiva il tribunale nega la propria giurisdizione⁸, respingendo la domanda

⁴ L'articolo 57 è stato sostituito dall'art. 25, paragrafo 1 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente, dall'art. 19 della Convenzione di Donostia-San Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339. Per comodità del lettore si riporta il testo dell'art. ai numeri 1 e 2, lett. a): «1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente: a) la presente Convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una Convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale Convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale Convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione».

⁵ La CMR, alla quale l'Italia ha aderito con L. 6 dicembre 1960, è stata firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. Conformemente al suo art. 1, si applica ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione. Per un commento, si veda: Clarke M. E., International Carriage of Goods by Road: CMR., London, IV ed., 1997; Costanzo, il contratto di trasporto internazionale nella CMR, Milano, 1984; Theunis, International Carriage of Goods by Road, London, 1987.

⁶ Ovviamente, sia la Repubblica federale di Germania che il Regno dei Paesi Bassi, sono tra i paesi firmatari della CMR.

Precisamente, l'art. 31, n. 1 della CMR recita: "Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio: a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici".

⁸ Il Landgericht fa, così, propria l'interpretazione già fornita da Oberlandesgericht Dresden, 24 novembre 1998, in IPRax 2000, p. 121 e da Oberlandesgericht Munchen, 8 giugno 2000, in Transportrecht 2001, p. 399.



attrice in quanto inammissibile.

Le motivazioni su cui si fonda la decisione possono essere così riassunte: anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all'art. 31 della CMR, ai termini dell'art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della Convenzione di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorre applicare l'art. 20⁹ della predetta Convenzione Pertanto, il giudice adito deve dichiarare d'ufficio il difetto di competenza, sempre che essa non risulti dalle disposizioni della Convenzione di esecuzione.

Avverso tale sentenza la soccombente propone appello avanti l'*Oberlandesgericht* di Monaco di Baviera, sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell'art. 31, n. 1, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione, anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito.

Il giudice del rinvio sospende il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale.

3. La risposta offerta dalla corte

L'art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles prevale sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni¹⁰.

Qualora, infatti, uno Stato contraente sia, altresì, parte di un'altra convenzione relativa ad una materia particolare che contenga norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione esclude l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles¹¹, unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest'ultima non disciplinati¹². La specialità, dunque, non è

⁹ L'art. 20, comma I, della Convenzione di Bruxelles dispone quanto segue: Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.

¹⁰ Si configura, a tal fine, una clausola di subordinazione, in virtù della quale le Parti contraenti della Convenzione di esecuzione rispettano anche nei rapporti inter se gli obblighi di diritto uniforme assunti in materia particolare, così, Salerno, La convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione, cit., p. 30;

¹¹ Si deve, quindi, riconoscere alla convenzione extracomunitaria di diritto uniforme valenza di regola speciale preposta a sottrarre determinati profili alla Convenzione di esecuzione che, invece, ha natura generale.

¹² V. sentenza 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. p. 15439, punto 24, in http://europa.eu.int, che precisa: pertanto, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla



solo sostanziale, ma riguarda anche le norme sulla competenza che, concepite per meglio rispondere alla particolarità delle materie disciplinate, prevalgono sulle disposizioni generali della Convenzione di esecuzione¹³.

Pertanto, la Corte di Giustizia non accoglie la tesi sostenuta dalla compagnia di trasporti olandese, secondo la quale le norme sulla competenza di cui all'art. 31, n. 1, della CMR debbano essere disapplicate e lasciar posto alla Convenzione di Bruxelles (art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase) ai termini della quale [i]1 tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione.

L'art. 20, infatti, prevede che, se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiari d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non preveda tale competenza.

Ed è proprio l'art. 57 che stabilisce specificamente come la detta Convenzione non deroghi alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.

Ne consegue che, nel verificare d'ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente¹⁴. Lo stesso dicasi allorché, come nel caso di specie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesti formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.

litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles.

¹³ Ed è lo stesso art. 57, comma III, a sancire la *primazia* sulla Convenzione di norme comunitarie speciali e, quindi, delle *legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti* (Salerno, *ult. opera cit.*, p. 31). Vedi ad es. il Regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993, in tema di marchio comunitario, che contiene norme di giurisdizione anche attinenti alle misure provvisorie e cautelari oltre che alla connessione, tutte prevalenti sulla disciplina generale della Conv. di Bruxelles. Si delinea, quindi, un sistema europeo unitario di diritto processuale civile internazionale incardinato su una serie di regole comuni e generali (la Conv. di esecuzione, ora il reg. 44/2001), che vengono, però, derogate dalle norme *speciali* (Convenzioni e regolamenti) approntate per disciplinare materie particolari.

¹⁴ Per una applicazione di tale principio da parte dei giudici nazionali: Cass. Civ., sez. un., 15 marzo 2002, n. 3876 con riferimento alla applicazione delle Convenzioni di Bruxelles e de l'Aja 1 luglio 1964, relativa alle vendite mobiliari; idem Cass. Civ., sez. un., 22 marzo 1995, n. 3321 e Cass. Civ., sez. un., 15 marzo 1988, n. 5739. Sulla prevalenza della CMR sulla Convenzione di Bruxelles si veda Cass. Civ., 5 novembre 1981, n. 5814: in tema di contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, la competenza a conoscere della domanda spetta al giudice del luogo in cui è stata presa in consegna la merce, a norma dell'art. 31 della citata convenzione e tale competenza giurisdizionale continua a sussistere non rientrando tale convenzione internazionale fra quelle che vengono sostituite dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804) a norma dell'art. 55 di quest'ultima convenzione, trattandosi di accordo internazionale che disciplina, in materie particolari, la competenza giurisdizionale.



Considerato quanto precede, la Corte¹⁵ risolve la questione presentata dichiarando che l'art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale, di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.

4. SOLUZIONE IMMUTATA ANCHE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 44/2001

Come noto, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento del Consiglio CE 44/2001, entrato in vigore, tra gli stati membri il 1 marzo 2002¹⁶.

Diversamente dalla Convenzione di Bruxelles, la nuova disciplina è contenuta in un regolamento che, come tale, non introduce norme internazionali che devono essere nazionalizzate attraverso procedure di ratifica ed esecuzione interna, ma *atti giuridici comunitari cogenti direttamente applicabili*¹⁷. Mutano anche i presupposti della rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione delle norme regolamentari, ora disciplinata dall'art. 68 Tr. CE¹⁸. Infatti:

¹⁵ In applicazione dell'art. 20, c. 5, dello Statuto, la Corte, ritenendo che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, ha giudicato senza conclusioni dell'avvocato generale.

¹⁶ Per un esame generale ed un primo commento del Regolamento CE n. 44/2001, si veda: Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001, 2ª ed., Padova 2003, spec. p. 59-66; Geimer, Salut, in Praxis des internationalen Privat-und verfahrensrechts 2002, p. 69 ss; S.M. Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, IV, Torino 2002, p. 193 ss.; Droz-Gaudemet tallon, La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, in Revue critique de droit international privé 2001, p. 601 ss; Merlin, Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento "Bruxelles I", in R. d. proc. civ. 2001, p. 433 ss. ed in particolare, Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE "Bruxelles I", in Int'l Lis 2002/2003, p. 40 ss; Beraudo, in Clunet-journal du droit international 2001, p. 1033 ss; Bruneau, In La settimana giuridica 2001, I, p. 304 ss; La China, Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel Regolamento Comunitario n. 44/2001, in R. d. proc. civ. 2002, p. 386 ss.

¹⁷ Si veda in tal senso il *Considerando* n. 6 del Regolamento CE n. 44/2001.

¹⁸ L'art. 68 del Trattato CE, così recita: 1. L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.



- 1) la legittimazione ad investire la Corte di questioni pregiudiziali è attribuita, con una soluzione vivacemente criticata dalla dottrina¹⁹, ai soli giudici di ultima istanza²⁰. Nel caso di specie, quindi, non sarebbe più consentito all'*Oberlandesgericht*, giudice di secondo grado, di interpellare la Corte; 2) è possibile investire la Corte di Giustizia anche di questioni inerenti la validità delle norme del Regolamento²¹;
- 3) l'azione interpretativa può essere esercitata, in via principale, dal Consiglio, dalla Corte o da qualsiasi stato membro, i quali, così, possono ottenere una sentenza con effetti vincolanti *erga omnes*.

Quanto alla disciplina del conflitto tra Regolamento 44/2001 e convenzione speciale, in caso di contumacia del convenuto, i cambiamenti introdotti sono esclusivamente lessicali. La dizione "la presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti" (art. 57 Conv. Bruxelles) è ora sostituita dall'analogo "Il presente regolamento <u>lascia</u> impregiudicate le convenzioni..." (art. 71²² del Reg).

Talché, il regolamento ha portata generale e può essere derogato, anche quanto alla competenza, dalle norme di diritto uniforme assunte, tra gli Stati stessi, in materie particolari. Come per la Convenzione di Bruxelles, la clausola di compatibilità²³ opera limitatamente alle sole questioni disciplinate dalla convenzione speciale²⁴, con la conseguenza che ogni altro profilo torna ad essere

¹⁹ Così, specialmente, Biavati, *Prime note sulla giurisprudenza comunitaria dopo il trattato di Amsterdam*, in *R. trim. d. proc. civ.* 1998, p. 820; Biavati-Carpi, *Diritto processuale comunitario*, Milano 2000, p. 427 ss; Salerno, *La Convenzione di Bruxelles del* 1968 e la sua revisione, cit., p. 9 ss.

²⁰ Si noti che le giurisdizioni di ultima istanza, vengono, addirittura esentate dall'obbligo di rinvio, come puntualmente evidenziato da De Cristofaro, *Nuovo coordinamento delle giurisdizioni in Europa*, in *Int'l Lis* 2002, p. 82 ss;

²¹ Il Regolamento può essere sindacato in caso di asserito contrasto con le norme del trattato o i principi generali del diritto comunitario.

²² L'art. 71 Reg. stabilisce testualmente: 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. 2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente: a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento; b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

²³ Diversa è, invece, la soluzione adottata nei Regolamenti CE n. 1246/2000 e 1347/2000 ai sensi rispettivamente degli artt. 44 e 37.

²⁴ Per un'interpretazione restrittiva della clausola, cfr. Court of Appeal, 21 gennaio 1999, Pearce c. Ove Arup Partnership Ltd., in All ER 1999, 1, p. 793 ss.



regolamentato dalle norme generali.

Nessuna modifica, anche formale, è, invece, intervenuta nella disciplina della mancata costituzione del convenuto, ove l'art. 26 del Regolamento n. 44/2001²⁵ sostituisce l'art. 20 Convenzione di Bruxelles.

AVV. FRANCESCO TEDIOLI

²⁵ L'art. 26 del Regolamento n. 44/2001 dispone: 1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. 2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.4. Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.